
NOTA PER LA STAMPA

Il nuovo Accordo per il credito alle piccole e medie imprese

Proroga di 6 mesi dell'Avviso comune, ossia possibilità di chiedere sino al 31 luglio 2011 la moratoria dei finanziamenti che non hanno usufruito della sospensione. Possibile allungamento per i mutui che hanno già avuto la sospensione, per garantire se necessario un sostegno alla liquidità delle imprese. Per chi lo richieda, possibilità di utilizzare strumenti per gestire il rischio di tasso per i mutui interessati all'allungamento. Appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Sono questi i quattro pilastri del nuovo Accordo per il credito alle piccole e medie imprese, siglato questa mattina alla presenza del Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, e del Ministro dell'economia, Giulio Tremonti. L'ABI ha firmato l'accordo per l'industria bancaria, mentre per le imprese hanno siglato Confindustria, Agici, Casartigiani, CIA, CLAAI CNA, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confcooperative, Confedilizia, Confesercenti, Confetra e Legacoop.

La congiuntura economica continua a presentare alcuni elementi di debolezza e, sebbene siano evidenti alcuni segnali di ripresa, per molte imprese la crisi non è finita e permane l'esigenza di un supporto in questa fase delicata. L'Avviso Comune per la sospensione dei debiti delle PMI ha dimostrato che quando le Associazioni di rappresentanza delle imprese e delle banche, con la regia del Governo, lavorano insieme per individuare misure condivise e poi remano tutte dalla stessa parte per implementarle, i risultati concreti non mancano.

In circa un anno e mezzo sono stati sospesi i debiti di circa 190 mila PMI, per un controvalore di finanziamenti pari a 56 miliardi di euro.

Partendo da questo caso di successo, l'ABI, insieme al Governo e alle altre Associazioni imprenditoriali, ha ritenuto opportuno dare seguito al proprio impegno a supporto delle imprese italiane con un nuovo Accordo che ne replica il modello e vuole essere il suo naturale sviluppo.

Le nuove misure che abbiamo messo in campo, nascono da un'attenta valutazione della situazione e delle aspettative delle imprese. L'obiettivo è quello di: i) costruire un percorso di uscita soft dall'Avviso comune; ii) sostenere quelle imprese che hanno ancora problemi di liquidità e; iii) prevedere nuove possibilità di finanziamento per coloro che hanno già agganciato la ripresa e sono in grado di avviare processi di rafforzamento patrimoniale.

Di qui il nuovo Accordo, che si fonda su quattro pilastri:

1. la proroga al 31 luglio 2011 del termine per la presentazione delle domande di ammissione ai benefici previsti dall'Avviso Comune; gli altri contenuti dell'Avviso e del successivo Addendum, sottoscritto il 23 dicembre 2009, rimangono immutati. Va da sé che potranno essere sospesi/allungati i finanziamenti che non abbiano già usufruito di analoghi benefici ai sensi del menzionato Avviso;

2. l'allungamento dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui) che hanno beneficiato della sospensione ai sensi dell'avviso Comune, per un periodo pari alla vita residua del finanziamento e, in ogni caso, non superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e ai 3 anni per quelli ipotecari;
3. l'Accordo prevede anche che le banche possano mettere a disposizione delle imprese, che lo richiedono, specifici strumenti di gestione del rischio di tasso relativamente ai finanziamenti per i quali si propone l'allungamento del piano di ammortamento, finalizzati a convertire il tasso di interesse del finanziamento da variabile a fisso o a fissare un tetto al possibile incremento del tasso di interesse variabile. Tali strumenti di gestione del tasso devono avere esclusivamente finalità di copertura del rischio di tasso ed essere strettamente correlati ai finanziamenti sottostanti in termini di durata, valore nominale e parametro di indicizzazione, secondo quanto specificato nella scheda allegata all'Accordo;
4. appositi finanziamenti per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale. Si tratta di una misura già prevista nell'Avviso comune, che abbiamo reso maggiormente flessibile, prevedendo che l'importo del finanziamento sia "proporzionale" - anziché un "multiplo" come indicato nell'Avviso – al capitale effettivamente versato dai soci.

Il secondo pilastro è senza dubbio quello più qualificante ed è la misura che crea un naturale "ponte" con la sospensione dei debiti prevista dall'Avviso comune. L'obiettivo è quello di consentire alle imprese che hanno beneficiato della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo, di riprendere l'ammortamento del proprio finanziamento con una rata più sostenibile, spalmando il debito residuo su un orizzonte temporale più lungo.

Per la realizzazione di queste operazioni, le banche si impegnano a non gravare le imprese con spese o altri oneri, oltre a quelli eventualmente sostenuti nei confronti di terzi, che possano essere adeguatamente documentati. Inoltre, per le imprese che manifestano tensioni sul fronte della liquidità, la banca - compatibilmente con le proprie condizioni di raccolta – si impegna ad effettuare le operazioni di allungamento al tasso contrattuale, qualora la stessa fruisca della copertura del Fondo di Garanzia delle PMI o dell'ISMEA, ovvero della provvista eventualmente messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Possono essere ammesse all'allungamento ai sensi dell'Accordo, le PMI di tutti i settori, "in bonis", ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate", esposizioni ristrutturata o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso. Inoltre l'impresa, nel periodo di sospensione dell'ammortamento del mutuo, deve aver pagato con regolarità gli interessi e, se del caso, deve alla fine del periodo di sospensione aver ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del finanziamento.

Resta ovviamente ferma la possibilità per le banche di offrire alle imprese clienti condizioni migliorative rispetto a quanto previsto dall'Accordo.

Roma, 16 febbraio 2011

Imprese che possono richiedere l'allungamento della durata dei mutui

1. Sono una impresa che ha un mutuo che ha fruito della sospensione ai sensi dell'Avviso comune del 3/8/2009

e

2. Se ho pagato con regolarità gli interessi nel periodo di sospensione e, se del caso, al termine del periodo di sospensione ho ripreso a pagare regolarmente le rate di ammortamento del mutuo

e

3. Se alla data di presentazione della domanda di allungamento, non ho posizioni classificate come "sofferenze" o "partite incagliate" o "esposizioni ristrutturare" o "esposizioni scadute/sconfinare da oltre 180 giorni" o procedure esecutive in corso (cioè sono una impresa in bonis)

allora posso fare la domanda alla mia banca.

Se sono un'impresa che rispetta questi parametri,

- **la banca avvia l'iter di valutazione**, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 40 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, completa delle informazioni eventualmente richieste, anche per valutare la capacità di continuità aziendale.

Se l'impresa alla data della presentazione della domanda è classificata "in bonis" e non ha ritardati pagamenti e sono state acquisite garanzie che abbiano i requisiti di idoneità previsti dalle disposizioni di vigilanza (es. Fondo di garanzia per le PMI, Fondo Ismea, Confidi con particolari caratteristiche, ecc) l'eventuale diniego della banca dovrà essere adeguatamente motivato.

Se l'impresa manifesta tensioni sul fronte della liquidità e se l'operazione di allungamento della durata del mutuo fruisce della copertura del Fondo di garanzia per le PMI o del Fondo Ismea, ovvero dell'intervento della Cassa Depositi e Prestiti – compatibilmente con le condizioni di raccolta della banca – il tasso di interesse al quale è realizzata l'operazione è pari a quello contrattuale.


Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari

I finanziamenti che fruiscono dell'allungamento continuano ad essere segnalati in bonis ai fini di vigilanza.

Roma, 16 febbraio 2011

Accordo per il credito alle Piccole e Medie Imprese

Esempio: allungamento di 3 anni del piano ammortamento di un finanziamento ipotecario
(già sospeso ai sensi dell'Avviso Comune)



L'esempio si riferisce ad un finanziamento decennale di €300.000 ad un tasso d'interesse del 5% e rata semestrale

In sintesi:

1. Possono essere ammesse le PMI "in bonis" (ovvero che non hanno posizioni debitorie classificate dalla banca come "sofferenze", partite "incagliate", esposizioni ristrutturate o scadute/sconfinanti da oltre 180 giorni, né procedure esecutive in corso).
2. Le domande di allungamento possono essere presentate solo per i finanziamenti sospesi ai sensi dell'Avviso Comune, e non oltre sei mesi dalla fine del periodo di sospensione. Per i finanziamenti per i quali il periodo di sospensione è terminato prima del 31 agosto 2010, l'operazione di allungamento potrà comunque essere richiesta entro il 30 aprile 2011.
3. Il periodo massimo di allungamento previsto è pari alla durata della vita residua del mutuo. In ogni caso, il periodo di allungamento non potrà essere superiore ai 2 anni per i finanziamenti chirografari e a 3 anni per quelli ipotecari.
4. Il tasso di interesse al quale verrà realizzata l'operazione è quello di mercato, liberamente contrattato tra le parti. Solo per le imprese che manifestano tensioni di liquidità, la banca – compatibilmente con le proprie condizioni di raccolta – si impegna a confermare il tasso contrattuale qualora l'operazione fruisca della copertura del Fondo di Garanzia per le PMI o della provvista eventualmente messa a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.